



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO  
Turismo, Economia della Cultura e  
Valorizzazione del Territorio**

**Sezione Turismo  
Servizio Sviluppo del turismo**

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art. 47 del D. Lgs. n. 82/2005

**Prot. n. AOO\_056-0001342 del 29/04/2021**

**Ai Comuni pugliesi  
Indirizzi Pec**

**Oggetto: L.R. 49/2017 e ss. mm. e ii. CIS – Codice Identificativo di Struttura.  
Sensibilizzazione.**

Come noto, la legge regionale 17 Dicembre 2018, n. 57, ha integrato la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) inserendo il Capo II bis "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere".

La disciplina prevede che all'istituto Registro siano iscritti, oltre alle strutture ricettive extra alberghiere, anche gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

All'iscrizione al Registro consegue l'attribuzione del "Codice identificativo di struttura" (CIS) che deve essere riportato sia nella pubblicità che negli strumenti di promozione e commercializzazione dell'offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uso utilizzato. Allo stesso modo i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei citati soggetti sono tenuti a pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle predette disposizioni sono previste delle sanzioni amministrative sancite dalla legge regionale in oggetto.

Ciò premesso, ad oggi sono oltre 15.000 i gestori di locazioni ad uso turistico che, in poco più di un anno, hanno provveduto a registrare l'unità immobiliare concessa in locazione ai turisti al citato Registro, ottenendo il relativo CIS.

Tuttavia nelle ultime settimane sono giunte alla scrivente Sezione diverse segnalazioni, seppur piuttosto generiche e non circostanziate, aventi ad oggetto numerosi immobili, dislocati sull'intero territorio regionale, offerti in locazione ai turisti su portali on-line che

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO  
Turismo, Economia della Cultura e  
Valorizzazione del Territorio**

**Sezione Turismo  
Servizio Sviluppo del turismo**

non riportano il relativo CIS in quanto, presumibilmente, non registrati al sistema regionale attraverso il portale [www.dms.puglia.it](http://www.dms.puglia.it).

In ragione di quanto rappresentato, anche in vista dell'ormai imminente stagione estiva, si chiede a codesti Comuni di voler porre in essere apposite attività di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini sulla sussistenza dei predetti obblighi normativi.

La scrivente Sezione resta a disposizione per fornire qualsivoglia attività di supporto ed assistenza.

**Il Funzionario P.O.  
Dott. Antonio Longo**

**Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo  
Dott.ssa A. Gabriella Belviso**

**Il Dirigente della Sezione Turismo  
Dott. Salvatore Patrizio Giannone**

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

Servizio Sviluppo del Turismo  
Via F. Lattanzio, 29 - 70126 Bari